

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **789/1988** (ECLI:IT:COST:1988:789)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **22/06/1988**

Deposito del **07/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9208**

Atti decisi:

N. 789

## ORDINANZA 22 GIUGNO-7 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al n.29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11 maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n. 32/1988) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;

che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti, invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale del relativo valore;

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987, manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che, pertanto, non essendo stati adottati motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*